

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 209

40° anno

2 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi 6

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/479/CE:

- ★ Raccomandazione del Consiglio, del 7 luglio 1997, sugli indirizzi di massima per la politica economica della Comunità e degli Stati membri 12

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1997

per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,

- (1) considerando che il Patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;
- (2) considerando che il Patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽³⁾, volto ad accelerare e chiarire le modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul Patto di stabilità e crescita ⁽⁴⁾ nella quale, in conformità dell'articolo D del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del Patto di stabilità e crescita, e in particolare dell'adesione all'obiettivo a medio termine consistente nel rag-

giungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione di misure di bilancio correttive che essi ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità o di convergenza ogniquale volta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

- (3) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono chiaramente vincolati dal trattato, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 su taluni disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del trattato, l'articolo 104 C, paragrafo 1 non si applica al Regno Unito se questo non partecipa alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4 di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;
- (4) considerando che il perseguimento dell'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL;
- (5) considerando che è opportuno integrare la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4 con una procedura di allarme preventivo che consenta al Consiglio di avvertire tempestivamente uno Stato membro della necessità di adottare le necessarie misure di bilancio correttive per evitare che il disavanzo pubblico diventi eccessivo;

⁽¹⁾ GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 novembre 1996 (GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 28), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1997 (GU n. C 146 del 30. 5. 1997, pag. 26) e decisione del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 (GU n. C 182 del 16. 6. 1997).

⁽³⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.

- (6) considerando che la procedura di sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafi 3 e 4 dovrebbe inoltre continuare ad esercitarsi su ogni aspetto dell'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità nonché sulla coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2; che, ai fini del controllo di tale evoluzione, è opportuno presentare informazioni sotto forma di programmi di stabilità e di programmi di convergenza;
- (7) considerando che è opportuno sfruttare l'utile esperienza maturata con i programmi di convergenza nelle prime due fasi dell'Unione economica e monetaria;
- (8) considerando che gli Stati membri che adotteranno la moneta unica, denominati nel prosieguo «Stati membri partecipanti» avranno raggiunto, a norma dell'articolo 109 J, un alto grado di convergenza sostenibile e, in particolare, una situazione sostenibile della finanza pubblica; che in detti Stati membri è necessario mantenere posizioni di bilancio equilibrate per sostenere la stabilità dei prezzi e per rafforzare le condizioni favorevoli di una crescita sostenuta della produzione e dell'occupazione; che è necessario che gli Stati membri partecipanti presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo «programmi di stabilità»; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi;
- (9) considerando che gli Stati membri che non adotteranno la moneta unica, denominati nel prosieguo «Stati membri non partecipanti», dovranno perseguire politiche volte a raggiungere un alto grado di convergenza sostenibile; che è necessario che tali Stati membri presentino programmi a medio termine, denominati nel prosieguo «programmi di convergenza»; che è necessario definire i principali contenuti di tali programmi di convergenza;
- (10) considerando che nella risoluzione del 17 giugno 1997 sull'istituzione di un meccanismo di cambio nella terza fase dell'Unione economica e monetaria il Consiglio europeo ha enunciato orientamenti politici fermi in base ai quali sarà istituito un nuovo meccanismo di cambio nella terza fase dell'UEM denominato nel prosieguo «ERM2»; che le valute degli Stati membri non partecipanti che aderiranno all'ERM2 avranno una parità centrale rispetto all'euro, costituendo in tal modo un punto di riferimento per la valutazione dell'adequazione delle loro politiche; che l'ERM2 aiuterà a proteggere tali Stati membri e gli Stati membri aderenti all'euro da pressioni ingiustificate sui mercati valutari; che, per consentire un'adeguata sorveglianza in sede di Consiglio, gli Stati membri non partecipanti che non aderiranno all'ERM2 presenteranno tuttavia, nei loro programmi di convergenza, politiche orientate alla stabilità, evitando disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale;
- (11) considerando che la duratura convergenza dei dati economici fondamentali costituisce una condizione indispensabile per la stabilità sostenibile dei cambi;
- (12) considerando che occorre stabilire un calendario per la presentazione dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza e dei relativi aggiornamenti;
- (13) considerando che, nell'interesse della trasparenza e di un dibattito pubblico informato, è necessario che gli Stati membri rendano pubblici i rispettivi programmi di stabilità e di convergenza;
- (14) considerando che il Consiglio, nell'esaminare e controllare i programmi di stabilità e i programmi di convergenza, in particolare il loro obiettivo di bilancio a medio termine o il percorso di avvicinamento a tale obiettivo, deve tener conto delle pertinenti caratteristiche cicliche strutturali dell'economia di ciascuno Stato membro;
- (15) considerando che in tale contesto occorre rivolgere particolare attenzione alle divergenze significative delle posizioni di bilancio rispetto all'obiettivo di un saldo prossimo al pareggio o attivo; che è opportuno che il Consiglio allerti tempestivamente gli Stati membri al fine di evitare che il disavanzo pubblico dei medesimi diventi eccessivo; che, in caso di persistente scostamento, è opportuno che il Consiglio rafforzi la propria raccomandazione e la renda pubblica; che per gli Stati membri non partecipanti il Consiglio ha la facoltà di presentare raccomandazioni sulle azioni da intraprendere per attuare i rispettivi programmi di convergenza;
- (16) considerando che tanto i programmi di stabilità quanto i programmi di convergenza rispettano le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104 C del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni relative al contenuto, alla presentazione, all'esame e alla sorve-

glianza dei programmi di stabilità e dei programmi di convergenza nell'ambito della sorveglianza multilaterale che deve essere esercitata dal Consiglio per prevenire tempestivamente il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi e promuovere la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono per «Stati membri partecipanti» gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato e per «Stati membri non partecipanti» quelli che non hanno adottato la moneta unica.

SEZIONE 2

PROGRAMMI DI STABILITÀ

Articolo 3

1. Ciascuno Stato membro partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103 del trattato nella forma di un programma di stabilità, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.

2. Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni:

- a) l'obiettivo a medio termine di una situazione di bilancio della pubblica amministrazione, con un saldo prossimo al pareggio o in attivo e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo nonché l'andamento previsto del rapporto debito pubblico/PIL;
- b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di stabilità, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;
- c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le misure più importanti della manovra di bilancio, una stima dei loro effetti quantitativi sui conti pubblici;
- d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito.

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL nonché delle principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua ed includono, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

Articolo 4

1. I programmi di stabilità sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno. Gli Stati membri che abbiano adottato la moneta unica in un momento successivo presentano il loro programma di stabilità entro sei mesi dalla decisione del Consiglio relativa alla loro partecipazione alla moneta unica.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di stabilità ed i programmi aggiornati.

Articolo 5

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di stabilità preveda un margine di manovra per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.

Il Consiglio esamina inoltre se il programma di stabilità faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi di stabilità di cui al paragrafo 1 entro al massimo due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 109 C, formula un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 103, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio invita, nel suo parere, lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

3. I programmi di stabilità aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 109 C sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri partecipanti e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo definito nel programma per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione.

2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente il determinarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione, a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che lo scostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti prontamente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.

SEZIONE 3

PROGRAMMI DI CONVERGENZA

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro non partecipante presenta al Consiglio e alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio periodico della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103 nella forma di un programma di convergenza, che costituisce una base essenziale per la stabilità dei prezzi e per una crescita vigorosa, sostenibile e favorevole alla creazione di posti di lavoro.

2. Il programma di convergenza contiene le seguenti informazioni, in particolare le variabili relative ai criteri di convergenza:

- a) l'obiettivo a medio termine di una situazione di bilancio della pubblica amministrazione, con un saldo prossimo al pareggio o in attivo e il percorso di avvicinamento a tale obiettivo; l'andamento previsto dal rapporto debito pubblico/PIL; gli obiettivi a medio termine di politica monetaria; le relazioni tra tali obiettivi e la stabilità dei prezzi e dei cambi;

- b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione del programma di convergenza, quali le spese per investimenti pubblici, la crescita reale del PIL, l'occupazione e l'inflazione;

- c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma nonché, per le misure più importanti della manovra di bilancio, una stima dei loro effetti quantitativi sui conti pubblici;

- d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito.

3. Le informazioni concernenti l'evoluzione del rapporto tra il saldo di bilancio della pubblica amministrazione e PIL come pure del rapporto tra debito pubblico e PIL nonché le principali ipotesi economiche di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) sono espresse su base annua e includono, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi.

Articolo 8

1. I programmi di convergenza sono presentati prima del 1° marzo 1999. Successivamente sono presentati programmi aggiornati ogni anno.

2. Gli Stati membri rendono pubblici i programmi di convergenza ed i programmi aggiornati.

Articolo 9

1. Sulla base della valutazione della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, il Consiglio esamina, nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di convergenza preveda un margine di manovra per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche e se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine e per conseguire una convergenza durevole.

Il Consiglio esamina inoltre se il programma di convergenza faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche e se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

2. Il Consiglio procede all'esame di ciascuno dei programmi di convergenza di cui al paragrafo 1 entro al massimo due mesi dalla presentazione del programma. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e pre-

via consultazione del comitato di cui all'articolo 109 C, formula un parere sul programma. Se, conformemente all'articolo 103, ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio, nel suo parere, invita lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma.

3. I programmi di convergenza aggiornati sono esaminati dal comitato di cui all'articolo 109 C sulla base della valutazione della Commissione; se necessario i programmi aggiornati possono essere esaminati anche dal Consiglio secondo la procedura di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10

1. Nell'ambito della sorveglianza multilaterale di cui all'articolo 103, paragrafo 3, il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di convergenza, fondandosi sulle informazioni fornite dagli Stati membri non partecipanti conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e sulle valutazioni della Commissione e del comitato di cui all'articolo 109 C del trattato, in particolare allo scopo di individuare scostamenti sensibili, in atto o prevedibili, della posizione di bilancio rispetto all'obiettivo a medio termine o al percorso di avvicinamento a tale obiettivo definitivo nel programma per il saldo di bilancio della pubblica amministrazione.

Inoltre il Consiglio verifica le politiche economiche degli Stati membri non partecipanti alla luce degli obiettivi del programma di convergenza, al fine di garantire che tali politiche siano compatibili con la stabilità e di evitare quindi disallineamenti del tasso di cambio reale e fluttuazioni eccessive del tasso di cambio nominale.

2. Qualora individui uno scostamento sensibile della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal

percorso di avvicinamento a tale obiettivo, il Consiglio, allo scopo di prevenire tempestivamente il determinarsi di un disavanzo eccessivo, rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione, a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio.

3. Qualora ritenga, nell'esercizio della successiva sorveglianza, che lo scostamento della posizione di bilancio dall'obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a tale obiettivo persista o si aggravi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato, a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, una raccomandazione perché adotti prontamente misure correttive e può, come previsto da tale articolo, rendere pubblica la propria raccomandazione.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 11

Nell'ambito della sorveglianza multilaterale descritta nel presente regolamento, il Consiglio effettua la valutazione globale di cui all'articolo 103, paragrafo 3.

Articolo 12

Conformemente all'articolo 103, paragrafo 4, secondo comma, nel riferire al Parlamento europeo il presidente del Consiglio e la Commissione comunicano anche i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNKER

REGOLAMENTO (CE) N. 1467/97 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1997

per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

- (1) considerando che è necessario accelerare e chiarire le modalità d'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi istituita con l'articolo 104 C del trattato al fine di prevenire l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; che le disposizioni del presente regolamento, adottate a tal fine ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 14, secondo comma, costituiscono, insieme a quelle del protocollo n. 5 del trattato, un nuovo sistema integrato di norme per l'applicazione dell'articolo 104 C;
- (2) considerando che il patto di stabilità e crescita ha per obiettivo l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione;
- (3) considerando che il patto di stabilità e crescita è costituito dal presente regolamento, dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ⁽³⁾, volto a rafforzare la sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche, e dalla risoluzione del Consiglio europeo del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita ⁽⁴⁾ nella quale, conformemente all'articolo D del trattato sull'Unione europea, sono enunciati orientamenti politici fermi ai fini di un'attuazione rigorosa e tempestiva del patto di stabilità e crescita, in particolare dell'adesione

all'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, al cui perseguimento tutti gli Stati membri si sono impegnati, nonché ai fini dell'adozione delle misure di bilancio correttive che gli Stati membri ritengono necessarie per conseguire gli obiettivi dei loro programmi di stabilità e di convergenza ogniqualevolta dispongano di informazioni che indichino una significativa divergenza effettiva o prevista rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine;

- (4) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono, ai sensi dell'articolo 104 C del trattato, esplicitamente vincolati dal trattato ad evitare disavanzi pubblici eccessivi; che, conformemente al punto 5 del protocollo n. 11 del trattato, l'articolo 104 C, paragrafi 1, 9 e 11, non si applica al Regno Unito qualora non partecipi alla terza fase; che l'obbligo di cui all'articolo 109 E, paragrafo 4, di cercare di evitare disavanzi eccessivi continuerà ad applicarsi al Regno Unito;
- (5) considerando che la Danimarca, conformemente al paragrafo 1 del protocollo n. 12 del trattato, ha notificato, nel contesto della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase; che pertanto, in virtù del paragrafo 2 di detto protocollo, l'articolo 104 C, paragrafi 9 e 11, del trattato non si applica alla Danimarca;
- (6) considerando che nella terza fase dell'Unione economica e monetaria gli Stati membri restano responsabili delle rispettive politiche di bilancio, fatte salve le disposizioni del trattato; considerando che gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alle loro responsabilità conformemente alle disposizioni del trattato;
- (7) considerando che il perseguimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine di un saldo prossimo al pareggio o positivo, che tutti gli Stati membri hanno sottoscritto, contribuisce a creare condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione in tutti gli Stati membri, nonché permettere ad essi di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL;

⁽¹⁾ GU n. C 368 del 6. 12. 1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. C 380 del 16. 12. 1996, pag. 29.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. C 236 del 2. 8. 1997, pag. 1.

- (8) considerando che per il buon funzionamento dell'UEM occorre che la convergenza dei risultati conseguiti sotto il profilo economico e di bilancio dagli Stati che hanno adottato la moneta unica, in appresso denominati «Stati membri partecipanti», si dimostri stabile e durevole; che nella terza fase dell'UEM è necessaria una disciplina di bilancio per salvaguardare la stabilità dei prezzi;
- (9) considerando che conformemente all'articolo 109 K, paragrafo 3 del trattato l'articolo 104 C, paragrafi 9 e 11, si applica solo agli Stati membri partecipanti;
- (10) considerando che è necessario definire il concetto di superamento eccezionale e temporaneo del valore di riferimento di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a); che in questo contesto il Consiglio dovrebbe, tra l'altro, tener conto delle proiezioni di bilancio pluriennali fornite dalla Commissione;
- (11) considerando che la relazione della Commissione, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 3, tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro;
- (12) considerando che occorre stabilire dei termini per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi al fine di assicurarne il tempestivo ed efficace funzionamento; che in questo contesto occorre tener conto del fatto che l'esercizio finanziario del Regno Unito non coincide con l'anno civile;
- (13) considerando che occorre specificare le modalità di attuazione delle sanzioni di cui all'articolo 104 C del trattato al fine di assicurare l'efficace attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
- (14) considerando che il rafforzamento della sorveglianza del Consiglio ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e la sorveglianza esercitata dalla Commissione sulle situazioni di bilancio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2 dovrebbero agevolare l'efficace e rapida attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi;
- (15) considerando che alla luce di quanto precede qualora uno Stato membro partecipante non adotti provvedimenti efficaci per correggere un disavanzo eccessivo, un periodo di tempo massimo complessivo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un disavanzo eccessivo e la decisione, ove ritenuto necessario, di imporre sanzioni sembra realistico ed appropriato al fine di esercitare sullo Stato membro partecipante interessato la pressione opportuna per indurlo ad adottare siffatti provvedimenti; che in tale caso, qualora la procedura sia avviata nel mese di marzo, le sanzioni saranno imposte entro l'anno civile nel quale la procedura stessa ha avuto inizio;
- (16) considerando che la raccomandazione del Consiglio per la correzione del disavanzo eccessivo o gli stadi ulteriori della procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbero essere anticipati dallo Stato membro interessato che ha ricevuto un avvertimento nel quadro della procedura di allarme preventivo; che il determinarsi di un disavanzo eccessivo nella terza fase dell'unione monetaria costituisce un fatto grave al quale gli interessati dovrebbero reagire tempestivamente;
- (17) considerando che è opportuno sospendere la procedura per i disavanzi eccessivi qualora lo Stato membro interessato adotti opportuni provvedimenti in ottemperanza ad una raccomandazione formulata ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7 o di una intimazione formulata ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 9 al fine di incentivare gli Stati membri ad adottare misure correttive; che il periodo durante il quale la procedura è sospesa non deve essere considerato nel periodo massimo di dieci mesi tra la data per la comunicazione dei dati che indicano l'esistenza di un deficit eccessivo e l'irrogazione di sanzioni; che è opportuno riavviare immediatamente la procedura nel caso in cui i provvedimenti annunciati non vengano attuati ovvero i provvedimenti attuati si rivelino inadeguati;
- (18) considerando che, per garantire il carattere dissuasivo della procedura per i disavanzi eccessivi, occorre esigere dallo Stato membro partecipante interessato la costituzione di un deposito infruttifero di importo adeguato ogniqualvolta il Consiglio decida di irrogare una sanzione;
- (19) considerando che la definizione delle sanzioni secondo una scala prestabilita contribuisce alla certezza del diritto; che è opportuno commisurare l'importo del deposito al PIL dello Stato membro partecipante interessato;
- (20) considerando che, qualora l'imposizione della costituzione del deposito infruttifero non induca lo Stato membro partecipante interessato a correggere tempestivamente il disavanzo eccessivo, occorre intensificare le sanzioni; che in tale caso è opportuno trasformare il deposito in ammenda;
- (21) considerando che l'adozione di misure efficaci da parte dello Stato membro partecipante interessato per la correzione del disavanzo eccessivo costituiscono il primo passo per l'abrogazione delle sanzioni; che progressi significativi nella correzione del disavanzo eccessivo consentono la riduzione delle sanzioni conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12; che l'abrogazione del complesso delle

sanzioni interviene solo dopo che il disavanzo eccessivo sia stato integralmente corretto;

- (22) considerando che il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo n. 5 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾, contiene disposizioni dettagliate in merito alla comunicazione dei dati di bilancio da parte degli Stati membri;
- (23) considerando che, ai sensi dell'articolo 109 F, paragrafo 8, nei casi in cui il trattato prevede un ruolo consultivo della Banca centrale europea (BCE), i riferimenti alla BCE devono considerarsi, prima dell'istituzione della BCE, come riferimenti all'Istituto monetario europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DEFINIZIONI E VALUTAZIONI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento della procedura per i disavanzi eccessivi, allo scopo di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati.

2. Ai fini del presente regolamento per «Stati membri partecipanti» si intendono gli Stati membri che adottano la moneta unica in conformità del trattato e per «Stati membri non partecipanti» si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

Articolo 2

1. Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica.

Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate

dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica.

2. Nel predisporre la relazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 3, la Commissione considera in linea di principio, che il superamento del valore di riferimento provocato da una grave recessione economica sia eccezionale solo qualora sussista un declino annuo del PIL in termini reali pari almeno al 2 %.

3. Ogniquale volta decide, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 6, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo, il Consiglio tiene conto nella sua valutazione globale delle osservazioni formulate dallo Stato membro per dimostrare che il declino annuo del PIL, pur inferiore al 2 % in termini reali, è tuttavia eccezionale alla luce di elementi ulteriori, in particolare avuto riguardo alle modalità improvvise ed inattese con cui la recessione si è manifestata o della diminuzione cumulata della produzione rispetto alle tendenze passate.

SEZIONE 2

ACCELERAZIONE DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI

Articolo 3

1. Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione formulata a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 3, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 104 C, paragrafo 4.

2. Qualora la Commissione, tenendo debitamente conto del parere di cui al paragrafo 1, ritenga che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una raccomandazione in conformità dell'articolo 104 C, paragrafi 5 e 6.

3. Il Consiglio decide in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 104 C, paragrafo 6 entro tre mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93. Allorché il Consiglio decide, in conformità dell'articolo 6, che esiste un disavanzo eccessivo, formula contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7.

4. La raccomandazione del Consiglio formulata ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7 dispone un termine massimo di quattro mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo, che dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari.

Articolo 4

1. L'eventuale decisione del Consiglio di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato, in

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 7.

conformità con l'articolo 104 C, paragrafo 8, che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del presente regolamento.

2. Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 104 C, paragrafo 7, decide sulla base di provvedimenti annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.

Articolo 5

L'eventuale decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 9, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, è deliberata entro un mese dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l'articolo 104 C, paragrafo 8, che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni.

Articolo 6

Ove ricorra la fattispecie di cui all'articolo 104 C, paragrafo 11, il Consiglio irroga sanzioni in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 11. Tale eventuale decisione interviene entro due mesi dalla decisione del Consiglio che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.

Articolo 7

Qualora uno Stato membro partecipante non ottemperi alle successive decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafi 7 e 9, la decisione del Consiglio di irrogare sanzioni in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 11, è adottata entro dieci mesi dalle date per la comunicazione dei dati previste dal regolamento (CE) n. 3605/93 e di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. Una procedura accelerata è applicata qualora il disavanzo che il Consiglio decide essere eccessivo sia programmato deliberatamente.

Articolo 8

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 11, di intensificare le sanzioni diverse dalla conversione dei depositi in ammende prevista dall'articolo 14 del presente regolamento, tale decisione interviene entro due mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93. Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 12, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dalle date per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 3605/93.

SEZIONE 3

SOSPENSIONE E SORVEGLIANZA

Articolo 9

1. La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:
 - qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7,
 - qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.

2. Il periodo di sospensione della procedura non deve essere considerato ai fini del calcolo delle decorrenze di dieci mesi e due mesi, previste rispettivamente agli articoli 7 e 6 del presente regolamento.

Articolo 10

1. Il Consiglio e la Commissione controllano l'attuazione delle misure adottate:

- dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 7,
- dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9.

2. Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104 C, paragrafo 9 o dell'articolo 104 C, paragrafo 11.

3. Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 3605/93 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 104 C, paragrafo 7, o nell'intimazione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 104 C, paragrafo 9 e dell'articolo 104 C, paragrafo 11.

SEZIONE 4

SANZIONI

Articolo 11

Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 104 C, paragrafo 11, di irrogare sanzioni ad uno Stato membro partecipante, esso esige, in linea di principio, la costitu-

zione di un deposito infruttifero. Oltre ad imporre la costituzione di tale deposito, il Consiglio può decidere di applicare le misure previste all'articolo 104 C, paragrafo 11, primo e secondo trattino.

Articolo 12

1. Qualora il disavanzo eccessivo risulti dalla mancata ottemperanza al criterio relativo al disavanzo pubblico di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2, lettera a), l'ammontare del primo deposito è costituito da un elemento fisso, pari allo 0,2 % del PIL e da un elemento variabile pari ad un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL nell'anno precedente ed il 3 % del valore di riferimento del PIL.

2. Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato ha dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 9. In tale valutazione annuale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 104 C, paragrafo 11 e fatto salvo l'articolo 13 del presente regolamento, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio. Qualora sia decisa la costituzione di un deposito aggiuntivo, questo è pari a un decimo della differenza tra il disavanzo espresso in percentuale del PIL dell'anno precedente e il 3 % del valore di riferimento del PIL.

3. L'importo di ciascuno dei depositi di cui ai paragrafi 1 e 2 non può superare il massimale dello 0,5 % del PIL.

Articolo 13

Il deposito iniziale è, in linea di principio, convertito in ammenda dal Consiglio, conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 11, se, due anni dopo la decisione di esigere dallo Stato membro partecipante interessato di costituire un deposito, il disavanzo eccessivo, a giudizio del Consiglio, non è stato corretto.

Articolo 14

Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 104 C, para-

grafo 11, primo e secondo trattino in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.

Articolo 15

Conformemente all'articolo 104 C, paragrafo 12, il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 13 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.

Articolo 16

I depositi di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento sono costituiti presso la Commissione. Gli interessi sui depositi e le ammende di cui all'articolo 13 del presente regolamento costituiscono altre entrate ai sensi dell'articolo 201 del trattato e sono distribuiti tra gli Stati membri senza disavanzo eccessivo, determinato secondo l'articolo 104 C, paragrafo 6, in proporzione della quota da essi detenuta nel PNL totale degli Stati membri ammissibili.

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE

Articolo 17

Ai fini del presente regolamento e fintanto che il Regno Unito avrà una data d'inizio dell'esercizio finanziario che non coincide con la data d'inizio dell'anno civile, le disposizioni delle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento si applicano al Regno Unito in conformità all'allegato.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER

ALLEGATO

TEMPI LIMITE APPLICABILI AL REGNO UNITO

1. Onde garantire la parità di trattamento a tutti gli Stati membri, il Consiglio, nel prendere decisioni di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del presente regolamento, tiene conto della diversa data di inizio dell'esercizio finanziario del Regno Unito, in modo da adottare decisioni concernenti tale paese in fasi dell'esercizio finanziario analoghe a quelle in cui sono adottate per gli altri Stati membri.

2. Le disposizioni specificate nella colonna I sono sostituite dalle disposizioni specificate nella colonna II.

Colonna I	Colonna II
«tre mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 3605/93» <i>(articolo 3, paragrafo 3)</i>	«cinque mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui si è riscontrato il disavanzo»
«nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo» <i>(articolo 3, paragrafo 4)</i>	«nell'esercizio finanziario successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo»
«dieci mesi dalle date per la comunicazione dei dati previste dal regolamento (CE) n. 3605/93 e di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del presente regolamento» <i>(articolo 7)</i>	«dodici mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario in cui è riscontrato il disavanzo»
«nell'anno precedente» <i>(articolo 12, paragrafo 1)</i>	«nell'esercizio finanziario precedente»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 1997

sugli indirizzi di massima per la politica economica della Comunità e degli Stati membri

(97/479/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 103, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e 17 giugno 1997,

RACCOMANDA:

1. Obiettivi principali: crescita, occupazione e convergenza

Dall'estate del 1996, quando sono stati adottati i precedenti indirizzi di massima, si è consolidata nella Comunità una moderata ripresa dell'attività economica. I fattori fondamentali sul versante dell'offerta continuano a migliorare, mentre le prospettive sul versante della domanda si fanno più favorevoli. Questo andamento, in combinazione con un dosaggio sempre meglio equilibrato delle politiche macroeconomiche e con il delinearsi di un miglioramento della fiducia, dovrebbe consentire un graduale rafforzamento della crescita della produzione, ad un ritmo all'incirca equivalente al tasso tendenziale nell'anno in corso e ad un tasso nettamente superiore a quello tendenziale l'anno prossimo.

Nel contesto attuale si dovrebbe dare la priorità a due obiettivi fondamentali, tenendo presente che i risultati positivi conseguiti su uno dei due fronti si rifletteranno anche sull'altro. In primo luogo, benché le

proiezioni indichino un moderato incremento dell'occupazione nel breve periodo, occorre accrescere il tasso di occupazione, troppo basso, della Comunità e ridurre in misura significativa la disoccupazione, come è raccomandato nella dichiarazione «La sfida dell'occupazione» di Dublino. In secondo luogo, nonostante gli apprezzabili passi avanti compiuti negli ultimi anni verso gli obiettivi della stabilità dei prezzi e della sostenibilità della finanza pubblica, sono indispensabili ulteriori progressi. Ciò contribuisce altresì al conseguimento ed al mantenimento di un elevato grado di convergenza, in modo che un numero significativo di Stati membri sia in grado di partecipare all'Unione economica e monetaria (UEM) a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nei prossimi trimestri è di cruciale importanza eliminare qualsiasi dubbio sulla stretta applicazione dei parametri di Maastricht e sulla data del 1999 per il passaggio alla moneta unica, in modo da assicurare i cittadini e le imprese europee sul fatto che le opportunità offerte dall'UEM saranno effettivamente colte, favorendo in tal modo la crescita e l'occupazione. Poiché il conseguimento di posizioni di bilancio più sane arrecherà notevoli benefici in termini di crescita e di occupazione nel medio periodo, è nell'interesse di tutti gli Stati membri perseverare nell'opera di risanamento delle finanze pubbliche.

Grazie al Mercato unico e all'UEM, la Comunità sta diventando una delle principali entità economiche nel mondo. Il suo potenziale a medio e lungo termine sotto il profilo del progresso tecnologico e della creazione di lavoro e di ricchezza è considerevole. Per sfruttare pienamente tale potenziale al fine di migliorare il tenore di vita, la Comunità deve progressivamente pervenire ad un tasso di occupazione elevato. Un simile risultato contribuirebbe inoltre a salvaguar-

dare, con le indispensabili riforme, la sostenibilità dei sistemi pensionistici, che costituiscono parte integrante dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri.

Realizzare una crescita sostenuta e non inflazionistica, ad un tasso elevato, basata sull'equilibrio del bilancio pubblico, creerà un contesto favorevole, dal punto di vista politico e sociale, per affrontare il problema della disoccupazione nella Comunità.

Tuttavia, poiché le carenze strutturali continuano a frenare sia la crescita che il suo impatto sulla creazione di nuovi posti di lavoro, la maggior parte degli Stati membri deve attuare riforme strutturali.

Si può pervenire a un livello elevato d'occupazione solo se la capacità produttiva è sufficientemente forte. L'attuale tasso di investimento non sembra rispondere a tale esigenza. È quindi essenziale mantenere le attuali condizioni favorevoli agli investimenti, in termini di redditività elevata e bassi tassi di interesse. Occorre inoltre impegnarsi attivamente nella realizzazione delle reti transeuropee di trasporto, di distribuzione dell'energia e di comunicazione, nella quale gli strumenti finanziari comunitari e la Banca europea per gli investimenti (BEI) sono chiamati a ricoprire un ruolo fondamentale ed a cui il settore privato va associato in maggior misura. Anche gli investimenti in risorse umane, conoscenze e competenze possono contribuire a una maggior crescita dell'occupazione, come è sottolineato nella relazione «L'Europa come entità economica» della Commissione.

Su questo sfondo, gli Stati membri e la Comunità sono sollecitati, a norma all'articolo 102 A del trattato, ad attuare politiche economiche che consentano significativi progressi verso una crescita sostenibile e non inflazionistica, rispettosa dell'ambiente, e un elevato livello di occupazione, che figurano tra gli obiettivi indicati nell'articolo 2 del trattato. A tal fine essi sono chiamati anche a coordinare le loro politiche (articoli 3 A e 103) nel quadro di una maggiore integrazione delle loro economie.

2. Dosaggio di politica macroeconomica orientato alla crescita e alla stabilità

I presenti indirizzi di massima ribadiscono che per realizzare una crescita della produzione, sostenuta con il supporto di investimenti, e la creazione di posti di lavoro nel medio periodo, senza tensioni inflazionistiche, occorre una strategia comune di politica macroeconomica che continui a fondarsi sui seguenti tre elementi, già formulati negli indirizzi di massima del 1996:

- «una politica monetaria orientata alla stabilità, la cui efficacia non sia compromessa da un andamento inappropriato delle finanze pubbliche e delle retribuzioni;

- un fermo sforzo di risanamento delle finanze pubbliche nella maggior parte degli Stati membri, in linea con gli obiettivi dei loro programmi di convergenza;
- una dinamica delle retribuzioni nominali coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi; nel contempo, la dinamica delle retribuzioni reali dovrebbe essere inferiore all'aumento della produttività, per rafforzare la redditività degli investimenti che creano occupazione.

Quanto più la funzione di stabilità della politica monetaria viene agevolata da misure di bilancio e andamenti salariali adeguati, tanto più le condizioni monetarie, tra cui i tassi di cambio e i tassi d'interesse a lungo termine, favoriranno la crescita e l'occupazione.»

La raccomandazione sulla dinamica delle retribuzioni nominali può essere considerata, ove appropriato, in base ai trend passati della parte delle retribuzioni nel valore aggiunto totale.

Per quanto riguarda le prospettive a medio termine, l'UEM sancirà il cambiamento fondamentale del dosaggio di politica macroeconomica che è stato progressivamente operato nella Comunità e che deve essere pienamente preso in considerazione da parti sociali e operatori economici.

- i) Una politica monetaria comune, sotto la responsabilità di una Banca centrale europea indipendente, avrà come obiettivo principale il mantenimento della stabilità dei prezzi; essa, fatto salvo questo obiettivo, sosterrà le politiche economiche generali della Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 2 del trattato.
- ii) Le disposizioni del trattato relative alla politica di bilancio (articoli da 104 a 104 C) e il patto di crescita e di stabilità assicureranno politiche di bilancio sane e disciplinate. Nel rispetto di tali disposizioni giuridiche, le politiche di bilancio rimarranno di competenza dei governi nazionali sovrani, che saranno chiamati a coordinarle nel quadro degli indirizzi di massima per le politiche economiche.
- iii) Per quanto riguarda le retribuzioni, che sono definite autonomamente dalle parti sociali secondo le prassi dei singoli paesi, l'attuazione di politiche monetarie e di bilancio orientate verso la stabilità e l'eliminazione delle fluttuazioni dei tassi di cambio all'interno della zona dell'euro rafforzeranno sia le condizioni che gli incentivi ai fini di un appropriata evoluzione. Tali incentivi dovrebbero parimenti essere rafforzati da un'intensificazione

del dialogo sociale con tutte le parti in causa, ove possibile e in base alla prassi corrente, a livello nazionale. Il buon funzionamento del processo di determinazione dei salari è un requisito necessario per una forte crescita economica e la riduzione della disoccupazione. A livello comunitario la Commissione, a norma dell'articolo 118 B, continuerà ad adoperarsi per sviluppare il dialogo tra le parti sociali, in particolare sui temi di politica macroeconomica, al fine di sviluppare una comprensione comune della strategia di politica economica delineata negli indirizzi di massima. Il contributo delle parti sociali europee al quadro macroeconomico trasmesso al Consiglio europeo di Dublino costituisce un passo importante nella giusta direzione, che dovrebbe essere incoraggiato.

Se tutte le persone coinvolte nel processo decisionale in campo economico coopereranno all'attuazione di questo nuovo quadro, ciò faciliterà la creazione delle condizioni di una crescita forte, sostenuta e creatrice di posti di lavoro nella Comunità.

3. Stabilità dei prezzi e dei cambi

Stabilità dei prezzi

La Comunità ha compiuto notevoli progressi verso la stabilità dei prezzi e la convergenza dei tassi d'inflazione, che costituisce un requisito essenziale sia per realizzare una crescita sostenuta a medio termine che per introdurre la moneta unica. Secondo le previsioni l'inflazione nella Comunità dovrebbe scendere in media al 2 1/4 % nel 1997, il valore più basso dalla nascita della Comunità stessa. Nella prospettiva dell'UEM gli Stati membri dovrebbero mirare alla stabilità dei prezzi e porsi come obiettivo il mantenimento di tale livello nel medio periodo.

In quasi tutti gli Stati membri, nei primi mesi del 1997 il tasso di inflazione è stato basso o ha registrato un notevole calo. Nell'aprile del 1997 quattordici Stati membri avevano un tasso d'inflazione⁽¹⁾ pari o inferiore al 2 %.

L'inflazione è rapidamente scesa negli ultimi mesi in alcuni Stati membri (in particolare Spagna, Italia e Portogallo) ma non si riflette ancora pienamente nel loro tasso medio d'inflazione registrato nell'ultimo anno⁽²⁾. Nell'aprile del 1997 il tasso medio di inflazione registrato nell'ultimo anno era pari o inferiore

al 2 % in nove Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia), era compreso tra il 2 % e il 2,5 % in Irlanda e nel Regno Unito⁽³⁾ ed era circa del 3 % in Spagna, Italia e Portogallo. Se in questi ultimi paesi i recenti buoni risultati ottenuti in fatto d'inflazione si confermano, nei prossimi mesi si osserverà un calo del tasso medio d'inflazione registrato in un anno.

In Grecia, paese che ha compiuto sostanziali progressi nella riduzione dell'inflazione negli ultimi anni, è necessario intensificare gli sforzi per far scendere l'inflazione ai valori ufficialmente fissati come obiettivo, ossia il 4,5 % entro la fine del 1997 e meno del 3 % entro la fine del 1998.

Stabilità dei cambi

Tutti gli Stati membri devono continuare, a norma dell'articolo 109 M, a considerare la loro politica dei cambi come un problema di interesse comune. La Finlandia e l'Italia hanno aderito agli accordi di cambio del Sistema monetario europeo (SME) nell'autunno scorso e una significativa maggioranza delle monete che vi aderiscono hanno registrato notevole stabilità. Politiche economiche più sane e più credibili, anche in materia di bilancio, hanno contribuito ad un più adeguato allineamento dei tassi di cambio nell'ambito della Comunità. In tale contesto, come pure nella prospettiva della partecipazione all'UEM, è imperativo che gli Stati membri mantengano — e intensifichino se appropriato — il loro impegno a mettere in atto politiche macroeconomiche orientate verso la stabilità. Per i paesi che attualmente non aderiscono agli accordi di cambio, politiche siffatte contribuirebbero a creare le condizioni atte a rendere possibile la loro partecipazione. Una sana conduzione delle politiche macroeconomiche crea le condizioni per tassi di cambio stabili e tassi di interesse a lungo termine poco elevati nella Comunità e contribuisce alla stabilità del sistema monetario internazionale.

4. Equilibrio delle finanze pubbliche

Il disavanzo di bilancio effettivo per l'insieme della Comunità è sceso dal 5 % del PIL nel 1995 al 4,3 % del PIL nel 1996. La lentezza della crescita economica nel 1996 ha reso più difficile l'opera di risanamento dei bilanci ed ha occultato il miglioramento fondamentale che è stato realizzato. Sulla base dei provvedimenti di bilancio decisi fino alla metà del mese di aprile, risulta probabile un declino dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche del complesso della Comunità appena al di sotto del 3 % del PIL nel 1997, seguito da un ulteriore calo al 2,5 % del PIL nel 1998.

⁽¹⁾ Misurato dal rapporto tra l'ultimo indice mensile armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) e la corrispondente cifra dello stesso mese dell'anno precedente.

⁽²⁾ Misurato dal rapporto tra la media aritmetica degli indici armonizzati degli ultimi dodici mesi (IPCA) e la media aritmetica dei dodici indici mensili armonizzati del periodo precedente.

⁽³⁾ Irlanda e Regno Unito non hanno ancora pubblicato dati in materia di IPCA che consentano il calcolo e quindi, per questi due paesi, la valutazione si basa su stime della Commissione.

Nei loro bilanci per il 1997 la maggior parte degli Stati membri hanno previsto significativi provvedimenti per ridurre il disavanzo di bilancio al 3 % del PIL o ad un valore inferiore. È assolutamente indispensabile che gli Stati membri si attengano rigorosamente a tali bilanci e adottino immediatamente correttivi in caso di scostamento dagli obiettivi fissati. Per quanto riguarda i bilanci per il 1998, nella maggioranza degli Stati membri sarà necessario mettere in atto ulteriori provvedimenti per la riduzione del disavanzo al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dai programmi di convergenza. Ciò servirebbe ad instaurare la necessaria fiducia nella sostenibilità della manovra di bilancio, specie nei paesi nei quali non si prevede che il disavanzo scenderà in modo netto sotto il valore del 3 % del PIL nel 1997 o il cui bilancio per il 1997 conteneva misure di carattere temporaneo o nei quali il rapporto tra debito pubblico e PIL non si sta riducendo in misura sufficiente e non si avvicina al valore di riferimento con ritmo adeguato. È necessario dar prova di determinazione non solo ai fini del rispetto dei parametri di Maastricht, ma anche per compiere ulteriori progressi verso il conseguimento, a medio termine, dell'obiettivo di una posizione di bilancio vicina al pareggio o attiva, come enunciato nel Patto di stabilità e di crescita, preservando in tal modo il dosaggio di politiche macroeconomiche orientato verso la crescita e la stabilità.

È necessario che i programmi di risanamento dei conti pubblici siano credibili e sostenibili. L'onere del risanamento dovrebbe essere ripartito in modo giusto ed equo. Per essere credibili i programmi devono essere trasparenti. Per assicurare la trasparenza occorre applicare rigorosamente norme contabili e principi economici definiti di comune accordo. È inoltre necessario indicare chiaramente quali siano le ipotesi economiche sulle quali si fondano i bilanci annuali e le proiezioni di bilancio a medio termine. Per essere sostenibili, è indispensabile che le misure per la riduzione del disavanzo rientrino in una strategia a medio termine chiaramente definita, comprendente le necessarie riforme strutturali, come previsto nei programmi di convergenza e dall'inizio della fase 3, nei programmi di stabilità o convergenza. Tali programmi dovrebbero essere oggetto di una stretta vigilanza a livello comunitario.

La realizzazione dei benefici economici del risanamento dei conti pubblici dipende in modo decisivo dalla qualità delle misure messe in atto. Sotto questo profilo i presenti indirizzi di massima ribadiscono i principi generali già enunciati negli indirizzi precedenti. In primo luogo, nella maggior parte degli Stati membri si dovrebbe puntare a ridurre le spese più che ad inasprire la pressione fiscale complessiva tenendo conto, se necessario, delle relazioni tra i sistemi di trasferimenti sociali e il sistema fiscale. In tali Stati membri gli interventi dovrebbero incentrarsi su misure strutturali per un maggiore contenimento della spesa per i consumi del settore pubblico, le presta-

zioni dei sistemi pensionistici pubblici, la spesa sanitaria, le misure passive riguardanti il mercato del lavoro e le sovvenzioni. Se risulta inevitabile un inasprimento fiscale, sarebbe necessario adoperarsi per minimizzare gli effetti negativi per la crescita e l'occupazione e per evitare il riemergere di pressioni inflazionistiche. In secondo luogo, nella misura del possibile e senza pregiudicare la necessaria riduzione dei disavanzi di bilancio, le priorità della spesa pubblica potrebbero favorire attività produttive quali investimenti in infrastrutture, nel capitale umano e in iniziative attive sul mercato del lavoro. In terzo luogo, l'auspicata riduzione della pressione fiscale o contributiva nella maggior parte degli Stati membri dovrebbe essere realizzata in forme compatibili con il conseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio del bilancio pubblico. Le variazioni demografiche negli Stati membri metteranno a dura prova la spesa pubblica negli anni a venire. A tale proposito gli Stati membri dovrebbero riesaminare la sostenibilità finanziaria dei rispettivi regimi di sicurezza sociale e regimi pensionistici statali e attuare riforme tempestive.

Data l'interdipendenza esistente tra la politica tributaria, da un lato, e il mercato unico, l'UEM e la lotta contro la disoccupazione, dall'altro, gli Stati membri hanno il massimo interesse a cooperare maggiormente in materia fiscale. Si dovrebbe evitare la dannosa concorrenza tra i regimi fiscali dei diversi Stati membri. Questi sono invitati a studiare, fra l'altro, la possibilità di definire un codice di condotta in proposito che stabilisca principi politicamente vincolanti per una leale concorrenza fiscale.

Per quanto riguarda i singoli Stati membri, cinque di essi (*Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Finlandia*) rispettavano il valore di riferimento del 3 % già nel 1996. In Danimarca, paese nel quale ci si attende quest'anno un saldo di bilancio positivo, è importante consolidare questo risultato per tutto il ciclo economico e mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL su una traiettoria costantemente discendente. L'Irlanda dovrebbe approfittare dell'attuale fase di forte crescita per intensificare gli sforzi volti a contenere la spesa pubblica, compiendo così ulteriori progressi verso il pareggio del bilancio. Anche i Paesi Bassi e la Finlandia devono perseverare nella politica di restrizione della spesa, concentrando i loro sforzi in particolare sui trasferimenti nel settore della sicurezza sociale, in modo da creare un margine per l'ulteriore riduzione del costo indiretto del lavoro, dell'imposta sul reddito e di altri oneri fiscali che frenano l'occupazione.

In *Belgio* si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga il 3 % del PIL o un livello inferiore nel 1997. Ipotizzando che vengano mantenute le politiche attuali, è probabile che il disavanzo cali ulteriormente nel 1998. Per proseguire sulla strada del risanamento

del bilancio, il governo belga dovrebbe attenersi strettamente al suo nuovo programma di convergenza. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al risanamento dei conti della sicurezza sociale, che va imperniato sull'introduzione di efficaci meccanismi per un migliore controllo della spesa sanitaria e sul proseguimento degli sforzi di riforma delle pensioni.

In *Germania* si prevede che il disavanzo raggiunga il 3 % del PIL o un livello inferiore nel 1997. In base alle attuali politiche, è presumibile che il disavanzo diminuisca ancora lievemente nel 1998. Il governo tedesco ha assunto un fermo impegno a prendere tutte le misure necessarie per rispettare il valore di riferimento del 3 % nel 1997 e dovrebbe avviare la manovra necessaria per arrestare la tendenza al rialzo del rapporto tra debito pubblico e PIL. Il ritmo del risanamento di bilancio dovrebbe essere mantenuto nel 1998 in linea con il nuovo programma di convergenza. La politica di bilancio dovrebbe porsi come obiettivo fondamentale l'ulteriore riduzione della quota della spesa pubblica nell'economia, anche mediante riforme dei sistemi fiscali e di sicurezza sociale. Ciò potrebbe alleggerire gli oneri fiscali e contributivi senza compromettere il rigoroso rispetto degli obiettivi di bilancio del nuovo programma di convergenza.

In *Spagna* si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga il 3 % del PIL o un livello inferiore nel 1997. In base alle politiche attuali è presumibile che il disavanzo diminuisca ancora lievemente nel 1998. Nel bilancio per il 1998 le autorità spagnole, che si sono formalmente impegnate a conseguire l'obiettivo del rispetto del valore di riferimento del 3 % del PIL nel 1997, dovrebbero perseguire un ulteriore risanamento delle finanze pubbliche come previsto dal nuovo programma di convergenza. È importante continuare a mettere in atto misure strutturali di riduzione del disavanzo, in particolare tagliando le spese correnti e migliorando l'efficienza della gestione finanziaria.

In *Francia* si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga il 3 % del PIL o un livello inferiore nel 1997. Sulla base delle politiche attuali, il disavanzo potrebbe non subire ulteriori e significative diminuzioni nel 1998. È essenziale assicurare la sostenibilità a medio termine del processo di risanamento dei conti pubblici mettendo in atto senza cedimenti il programma di convergenza recentemente concordato. In particolare è necessario contenere la spesa sanitaria ed equilibrare i conti della sicurezza sociale e far sì che gli sgravi fiscali previsti, in sé positivi ai fini della crescita e dell'occupazione, non rallentino il ritmo di riduzione del disavanzo.

In *Italia*, grazie alle nuove misure adottate in marzo, si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga il 3 % del PIL nel 1997. Le autorità italiane sono

esortate ad effettuare tutti gli interventi necessari per garantire il conseguimento di tale obiettivo. Per ridurre il disavanzo pubblico a meno del 3 % nel 1998 e negli anni successivi, è essenziale dare piena attuazione al programma di convergenza recentemente approvato. Gli obiettivi fissati dal programma dovrebbero essere considerati dal governo italiano come livelli massimi, al fine di prevenire scostamenti e di favorire una più rapida riduzione del debito pubblico. Nel bilancio per il 1998 si dovrebbe dare priorità alle misure aventi effetti permanenti sulla riduzione del disavanzo, comprese le misure strutturali, in quanto queste ultime avranno anche un impatto favorevole sull'efficienza dell'intero sistema economico. Di fondamentale importanza è la riforma dello stato sociale e del sistema fiscale italiano.

In *Austria*, si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga il 3 % del PIL o un livello inferiore nel 1997. In base alle politiche attuali, è presumibile un ulteriore lieve calo del disavanzo nel 1998. Il governo austriaco è esortato a prendere tutte le misure necessarie per conseguire il suo obiettivo di bilancio, ossia il rispetto del valore di riferimento del 3 % nel 1997, come pure per garantire la sostenibilità della sua azione di risanamento dei conti pubblici negli anni successivi attraverso un programma di continuazione e, se necessario, di rafforzamento degli aggiustamenti strutturali.

In *Portogallo* si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga il 3 % del PIL o un livello inferiore nel 1997. Nel bilancio per il 1998 le autorità portoghesi, che si sono impegnate a raggiungere l'obiettivo di un disavanzo pari al 2,9 % del PIL nel 1997, dovrebbero continuare a perseguire il risanamento delle finanze pubbliche, come previsto nel nuovo programma di convergenza. Sulla base delle politiche attuali, è presumibile che il disavanzo diminuisca ancora, se pur di poco, nel 1998. Occorrerà attenersi rigorosamente al nuovo accordo strategico tra il governo e le parti sociali in modo da realizzare significativi progressi nella riforma della pubblica amministrazione, del regime di sicurezza sociale e del sistema tributario.

In *Svezia* si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga un livello inferiore al 3 % del PIL nel 1997. In base alle politiche attuali, è presumibile un ulteriore considerevole calo del disavanzo nel 1998. La Svezia dovrebbe continuare ad attuare il programma di convergenza che prevede un miglioramento delle finanze pubbliche e provvedere alla regolare verifica dell'attuazione del programma.

Nel *Regno Unito* si prevede che il disavanzo di bilancio raggiunga il 3 % del PIL o un livello inferiore nel 1997. Sulla base delle previsioni del governo precedente, ci si può attendere un ulteriore calo del disavanzo nel 1998. Si raccomanda al nuovo governo

di definire un quadro efficace per la realizzazione di un risanamento fiscale sostenibile.

Per quanto riguarda la *Grecia*, paese nel quale le misure annunciate dovrebbero consentire un'ulteriore riduzione del disavanzo del bilancio pubblico nel 1997, per conseguire gli obiettivi del programma di convergenza sono necessari sforzi costanti su molti fronti, tra cui misure più incisive per ampliare la base imponibile, per accrescere l'efficienza dell'amministrazione tributaria e del sistema di riscossione delle imposte, per contenere la spesa pubblica e per continuare a realizzare ed ampliare i programmi di privatizzazione. Si prevede un'ulteriore diminuzione del disavanzo nel 1998.

La Comunità, al pari degli Stati membri, è invitata a perseverare in una rigida disciplina di bilancio. Occorre applicare una disciplina di bilancio rigorosa a tutte le categorie delle prospettive finanziarie, nel rispetto dell'accordo interistituzionale relativo alla disciplina di bilancio ed al miglioramento della procedura di bilancio.

5. Migliore funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi

Per salvaguardare e promuovere la competitività della Comunità europea, l'occupazione e il tenore di vita in un contesto mondiale fondato sul libero scambio e caratterizzato dal costante mutamento delle tecnologie, è indispensabile che gli Stati membri e la Comunità, in linea con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, intensifichino i loro sforzi per modernizzare i loro mercati dei prodotti, dei servizi e del lavoro. Per accrescere la capacità delle economie degli Stati membri di adeguarsi ai mutamenti e per stimolare il potenziale di crescita occorre altresì promuovere l'innovazione e la ricerca e sviluppo, come pure migliorare i sistemi di istruzione e di formazione professionale. Per aumentare l'efficacia di politiche ambientali che contribuiscano ad uno sviluppo economicamente ed ecologicamente sostenibile, esse dovrebbero fondarsi maggiormente su strumenti orientati al mercato, sul piano sia nazionale sia, laddove appaia necessaria un'azione a livello di Unione europea, sul piano comunitario.

Nell'ambito della strategia per la promozione della crescita e dell'occupazione è essenziale che, nell'ottenere la stabilità dei prezzi, si migliori il funzionamento dei mercati dei prodotti e dei servizi in modo da stimolare la concorrenza, promuovere le invenzioni e le innovazioni ed assicurare l'efficienza della formazione dei prezzi. È su questo presupposto che è stato concepito il programma per il mercato unico (PMU) la cui importanza è stata messa in evidenza dalla recente valutazione della Commissione ⁽¹⁾. La conclu-

sione alla quale si è pervenuti è che i mercati dei prodotti degli Stati membri sono ormai in generale altamente integrati, mentre i mercati dei servizi lo sono in misura minore, anche se la situazione è notevolmente migliorata dall'avvio del PMU. Rimangono evidentemente problemi specifici. Occorrerebbe quindi dedicare maggiore attenzione ai servizi, in particolare nei settori delle assicurazioni e del credito nonché dell'edilizia, assicurando la piena applicazione della normativa sul mercato unico. Inoltre gli Stati membri dovrebbero prendere le iniziative necessarie per aumentare l'efficienza dei rispettivi servizi pubblici.

D'altro canto, i mercati dei prodotti che sono oggetto di appalti pubblici continuano a sfuggire alla piena applicazione del principio della libera concorrenza; anche altri mercati di prodotti continuano ad essere eccessivamente disciplinati dagli Stati membri. Ciò si traduce in prezzi più elevati per i consumatori. Gli aiuti di Stato continuano a provocare distorsioni ed a vanificare la concorrenza, senza che si vedano segni di miglioramento. Un altro campo nel quale si sono registrati progressi troppo lenti è quello delle norme relative ai prodotti, e in particolare dell'applicazione del principio del riconoscimento reciproco. Si dovrebbe migliorare il quadro in cui operano le piccole e medie imprese. Al riguardo bisognerebbe rendere più rapido e più facile il loro accesso all'informazione e si dovrebbero adottare misure atte a razionalizzare la regolamentazione (iniziativa SLIM).

La concorrenza sui mercati dei prodotti e dei servizi, e di conseguenza l'efficienza di tali mercati, migliorerà se si farà funzionare meglio il mercato unico grazie ad un più deciso impegno degli Stati membri nelle seguenti aree: i) dare piena attuazione al quadro legislativo esistente e vigilare sulla sua corretta applicazione, specie nel settore delle telecomunicazioni; ii) compiere ulteriori progressi in ordine al quadro giuridico in settori quali i regimi fiscali e il diritto societario; iii) completare la liberalizzazione dei mercati dell'energia nel contesto delle direttive esistenti e in corso di negoziato; iv) sfondare l'eccesso di regolamentazione e rivedere o sopprimere le misure nazionali che frammentano il mercato; v) astenersi dal ricorrere ad aiuti di Stato allo scopo di rinviare le indispensabili ristrutturazioni. Il piano d'azione della Commissione per il mercato unico propone una serie di iniziative concrete, da attuare entro il 1° gennaio 1999, per imprimere nuovo dinamismo al mercato unico.

La Comunità dovrebbe inoltre riformare le proprie politiche in base a quanto stabilito dall'articolo 102 A del trattato, secondo cui gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, secondo i principi di cui all'articolo 3 A.

⁽¹⁾ Si vedano le comunicazioni della Commissione «Impatto ed efficacia del mercato unico» (COM(96) 520, ottobre 1996) e «Economic Evaluation of the Internal Market» (European Economy, Reports and Studies, n. 4, 1996).

6. Promuovere riforme del mercato del lavoro e investimenti nel sapere

L'esperienza positiva di vari Stati membri consente di trarre alcune importanti conclusioni in merito sia al contenuto, sia alla messa in atto delle riforme. In primo luogo, le riforme strutturali devono essere di ampio respiro e non avere carattere limitato o episodico, in modo da affrontare in maniera coerente il complesso problema degli incentivi per la creazione e assunzione di posti di lavoro. Una simile impostazione consente di sfruttare la complementarità tra le politiche e di accrescere quindi l'efficacia complessiva delle riforme come pure, favorendo la loro accettazione sociale e politica, di ridurre la probabilità di un cambiamento di politica. In secondo luogo, adeguati meccanismi di monitoraggio dell'impatto delle riforme sul mercato del lavoro e sull'occupazione contribuiscono a verificare la loro efficacia ed a mettere in evidenza l'eventuale necessità di ridefinizione delle priorità o delle modalità d'attuazione. È quindi necessario che i programmi pluriennali per l'occupazione dedichino maggiore attenzione all'interazione tra gli indirizzi per le politiche economiche e le misure specifiche in tema di mercato del lavoro, mentre la relazione congiunta sull'occupazione, nel riferire in merito alla loro applicazione, deve cercare con particolare cura di individuare le prassi migliori emerse nelle politiche degli Stati membri.

Negli ultimi anni sono state adottate a livello nazionale numerose misure di vario tipo per rendere più efficace il funzionamento del mercato del lavoro, ed importanti riforme sono oggi in discussione in diversi Stati membri. Questo processo dovrebbe continuare e, se necessario, essere intensificato. In questo contesto si tratta di conciliare il mantenimento della coesione sociale con l'esigenza di favorire la creazione di posti di lavoro. Si dovrebbe attribuire la priorità alle seguenti misure:

- i) maggiore crescita dell'occupazione favorita dal mantenimento di appropriate dinamiche delle retribuzioni da salari che tengano conto più adeguatamente delle differenze tra qualifiche e regioni; si tratta di un compito importante per le parti sociali;

- ii) riduzioni dei costi indiretti del lavoro e alleggerimento dell'imposta sul reddito in modo da offrire le massime opportunità di lavoro;
- iii) riforma dei sistemi tributari e di protezione sociale, che dovrebbe essere connessa con un migliore funzionamento dei mercati del lavoro;
- iv) nuovi sistemi di organizzazione del lavoro, compresa un'impostazione più flessibile degli orari di lavoro, studiata su misura per le esigenze specifiche delle imprese e dei lavoratori interessati; un più ampio ricorso al lavoro a tempo parziale su base volontaria, la promozione di iniziative locali per l'occupazione;
- v) adeguamento di tutto il sistema dell'istruzione — compresa la formazione professionale — sia alle esigenze dei mercati sia al miglioramento del capitale umano, ampliando in tal modo il potenziale di crescita dell'economia. In questo campo si dovrebbero in via prioritaria migliorare le possibilità occupazionali in particolare della manodopera inesperta e non qualificata, e ridurre il divario tra le qualifiche offerte e richieste dal mercato del lavoro fornendo una formazione più adatta alle esigenze mutevoli di tale mercato.

Tutte queste riforme devono inoltre essere sostenute da un più deciso orientamento verso la creazione di occupazione delle altre politiche. In particolare le iniziative intraprese con il contributo dei Fondi strutturali della Comunità dovrebbero inserirsi nella strategia globale per l'occupazione e nei programmi pluriennali per l'occupazione degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J.-C. JUNCKER